

TAR Aosta 23/10/1997 n. 109

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificamente indicate nel bando, salvo che quest'ultimo operi un rinvio ad una precisa disposizione legislativa che determini in modo fisso e tassativo, senza dare all'Amministrazione alcuna potestà discrezionale, le cause di esclusione. L'irregolare posizione contributiva di un'Impresa ne determina l'esclusione da una gara d'appalto solo se questa conseguenza è espressamente prevista nel bando.